Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0231(NLE)

9.3.2026

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica – Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi
(14941/2025 – C10-0369/2025 – 2025/0231(NLE))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Moritz Körner

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....6

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....7

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica – Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi
(14941/2025 – C10-0369/2025 – 2025/0231(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (14941/2025),

– vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica – Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi (12735/25),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 82, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 83, paragrafo 1, dell'articolo 87, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C10-0369/2025),

– visti l'articolo 107, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 117, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2026),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle Nazioni Unite.

MOTIVAZIONE

Alla luce dell'intensificazione a un ritmo senza precedenti della criminalità informatica e dei reati facilitati dalle tecnologie informatiche, la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica può costituire un importante strumento per rafforzare la cooperazione internazionale e, nel contempo, consolidare i diritti umani tra le parti. Considerata la natura senza frontiere di internet, è indispensabile adottare un approccio globale, che mobiliti una vasta coalizione di partner impegnati a difendere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Questo sforzo collettivo è essenziale per contrastare in modo efficace le attività criminali online e garantire che coloro che commettono reati operando nella sfera digitale siano chiamati a rispondere delle loro azioni.

È altresì opportuno ricordare che la convenzione, benché sia stata sostenuta da un'ampia gamma di portatori di interessi, ha suscitato critiche da parte della società civile e dei fornitori di servizi, in particolare per quanto riguarda la garanzia della tutela dei diritti e dei valori fondamentali. Pertanto, il ricorso alle garanzie previste dalla convenzione sarà fondamentale per la sua applicazione da parte delle autorità competenti.

Ratificando la convenzione, l'UE potrebbe assumere un ruolo guida nella protezione del ciberspazio orientandone l'attuazione. Grazie al suo solido quadro normativo e al suo impegno a favore dei valori democratici, l'UE si trova nella posizione ideale per garantire che la convenzione favorisca un mondo digitale sicuro e aperto, promuovendo nel contempo tali valori tra i partner e altre parti. Inoltre, l'UE potrebbe orientare la cooperazione internazionale e adoperarsi per garantirne l'affidabilità, prevenendo gli abusi dello spazio digitale e rafforzando nel contempo i diritti umani tra le parti contraenti. È fondamentale assicurare solide garanzie per consolidare la fiducia e garantire una cooperazione globale efficace in materia penale.

In tale contesto, il relatore raccomanda la conclusione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Cybersecurity Tech Accord
Epicenter.works
Microsoft
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

Quando delle persone fisiche sono nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).